

## L'Archivio digitale delle relazioni inaugurali delle Corti di cassazione regionali del Regno d'Italia (1861-1946)

### 1. *Il progetto*

Il favore con cui nel febbraio 2013 è stata accolta la presentazione dell'Archivio digitale delle relazioni inaugurali della Corte di cassazione di Roma<sup>1</sup>, ha indotto la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia (Bcg) a proseguire nella ricerca di questi preziosi documenti dell'attività giurisdizionale della suprema magistratura, dando vita a una nuova campagna di digitalizzazione testuale, rivolta in questa occasione alla riproduzione delle relazioni inaugurali delle Corti di cassazione regionali di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, attive dal momento della costituzione del Regno d'Italia, nel 1861, fino alla loro definitiva soppressione, avvenuta a seguito del rd 24 marzo 1923, n. 601.

Laddove, nel corso del precedente progetto, le pubblicazioni contenenti il testo delle relazioni inaugurali erano quasi tutte disponibili presso la sede della biblioteca del Ministero, ospitata proprio all'interno del palazzo della Corte di cassazione a Roma, questa volta è stato necessario ricorrere in modo massiccio al contributo di diverse biblioteche distribuite sull'intero territorio nazionale<sup>2</sup>, le quali, con entusiasmo e a titolo gratuito, hanno scelto di aderire alla richiesta di collaborazione coordinata dalla Bcg, condividendo in un unico archivio digitale risorse documentarie altrimenti localizzate singolarmente presso ciascuna delle biblioteche cooperanti.

Il censimento dei testi da riprodurre è stato realizzato sulla base dell'esame sistematico del catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale (Opac Sbn) e del catalogo online del polo bibliotecario parlamentare. Un'ulteriore piccola parte di testi è stata invece individuata procedendo allo spoglio delle annate di alcune riviste giuridiche coeve, possedute dalla Bcg. È stato questo, ad esempio, il caso di "Diritto e giurisprudenza", che a partire dal 1886-87, quasi con cadenza annuale, ha riprodotto i discorsi pronunciati dai procuratori generali della Corte di Napoli, oppure quello della rivista "Monitore dei tribunali" che, oltre a pubblicare ampi stralci e commenti dei discorsi pronunciati all'inizio dell'anno giudiziario, ospitò un vivace dibattito sulla natura giuridica e le competenze da attribuire all'istituto della cassazione, proprio nel momento in cui si cercava di definirne i contorni normativi.

Inoltre, come già avvenuto in occasione del progetto del 2013, si è ritenuto di includere nella ricognizione bibliografica, anche altri testi fortemente connessi con la storia delle singole Corti. È stato questo il caso del discorso pronunciato nel maggio 1860 per l'apertura a Milano della sede della Corte di Torino, temporaneamente trasferita all'indomani dell'annessione della Lombardia al Regno sabauda, ovvero quello della prolusione pronunciata nel 1909 da Enrico Pessina per il centenario della Cassazione di Napoli, istituita da Giacchino Murat. Altri testi riprodotti a corredo delle relazioni inaugurali sono stati i discorsi pronunciati per l'inaugurazione delle prime due sezioni della Cassazione romana nella sede di Palazzo Spada, nel marzo del 1876, quello per la posa della prima pietra del Palazzo di giustizia di Piazza Cavour e quello del 1911 per celebrare il trasferimento della Corte in questa nuova sede.

In generale, sia i discorsi inaugurali, che gli altri ulteriori contributi, finiscono col veicolare, oltre all'analisi dell'attività amministrativa del distretto giudiziario di pertinenza, anche il vivace dibattito relativo alla distribuzione delle competenze delle cinque Corti regionali, la cui esistenza si contrappone alle progressive manovre di accentramento giurisdizionale presso un'unica sede nella capitale del Paese. Questo, ad esempio, è il caso del discorso del procuratore generale Leopoldo De Gregorio, pronunciato nell'ottobre 1923 in occasione dell'ultima udienza della Corte palermitana, alla vigilia della sua definitiva soppressione da parte del governo fascista in quel momento al potere.

In tal modo è stato possibile arrivare a individuare un *corpus* di 239 pubblicazioni, di cui 229 sono le prolusioni inaugurali vere e proprie, con una copertura media pari a oltre il 76 per cento del totale complessivo di quelle che si può presumere siano state pronunciate nel corso dei circa 70 anni di attività delle Corti di cassazione regionali.

In particolare, i 64 discorsi dei procuratori generali della Corte di cassazione di Roma rappresentano il 100 per cento delle relazioni effettivamente prodotte: essa fu operativa a partire dal marzo 1876 fino al momento della trasformazione dell'ordinamento istituzionale italiano nella forma repubblicana, in quanto alcune delle relazioni inaugurali annuali per vari motivi non vennero mai redatte. Ad esse si aggiungono quelle delle altre quattro Corti regionali (Torino 52, Firenze 32, Napoli 47, Palermo 34). L'inizio delle attività delle diverse sedi non coincise per tutte con il 1861, cioè con il momento della costituzione del Regno d'Italia, ma terminò di fatto con le relazioni del 1919, allorché il rd 11 novembre 1919, n. 2160 definì per legge la momentanea soppressione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, poi ripristinata quattro anni più tardi con l'art. 95 del rd 30 dicembre 1923, n. 2786, che la reintrodusse, peraltro solo per la Corte di Roma, a partire dal gennaio 1924, nel momento in cui le altre Corti regionali erano già state soppresse. Per le sedi di Torino, Firenze, Napoli e Palermo la copertura dei discorsi inaugurali non è quindi altrettanto esaustiva della Corte romana e si va da una percentuale di rappresentatività del 58,62 per cento per le relazioni pronunciate a Palermo, all'86,66 per cento di quelle della Corte di Torino.

In questo modo vengono messi a disposizione degli studiosi, in formato *pdf* accessibile ai sensi della Legge Stanca, testi altrimenti difficilmente reperibili, il cui contenuto storico e giuridico può essere analizzato comparativamente sia in senso diacronico che sincronico, seguendo le vicende della storia della magistratura suprema nell'arco temporale di esistenza del Regno d'Italia<sup>3</sup>, e confrontando le interpretazioni del ruolo attribuito alla Cassazione da parte delle singole Corti, distribuite in aree geograficamente differenti per storia e tradizioni.

Il portale allestito dalla Bcg si articola in cinque sezioni dedicate alle diverse Corti regionali, corredata ciascuna da un apposito testo introduttivo, tutte direttamente accessibili a partire dall'indirizzo <[https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg\\_22\\_4\\_4.wp](https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_22_4_4.wp)>. All'interno di ogni sezione le relazioni inaugurali sono ordinate cronologicamente, e per ciascuna di esse viene indicata la biblioteca dalla quale proviene la scansione dell'esemplare riprodotto.

Una prima indagine sulla storia delle Corti regionali è stata condotta da Massimo Meccarelli, che ha descritto le trasformazioni subite dall'ordinamento giuridico, soprattutto per quanto riguarda l'apparato di vertice della giurisdizione, nel momento della costituzione del Regno d'Italia. Al suo contributo si rimanda per l'analisi sistematica dei progetti ministeriali, che nel corso del tempo hanno tentato di definire l'organizzazione della magistratura suprema, per la ricostruzione del dibattito che ha visto contrapporre i sostenitori del modello della cassazione alle ragioni di coloro che propugnavano quello della terza istanza e infine per il confronto tra le soluzioni adottate dal diritto positivo italiano e i sistemi contemporaneamente in uso in altri Paesi europei<sup>4</sup>.

Le vicende legislative che hanno determinato la storia delle cassazioni regionali hanno coinvolto talvolta tutte e cinque le Corti, ma in altri casi hanno condizionato l'attività di una singola sede. In questo senso la raccolta sistematica delle relazioni inaugurali degli anni giudiziari offre l'occasione per ricostruire direttamente dai testi i passaggi cruciali che hanno concorso a definire l'assetto odierno della giurisdizione suprema, testimoniando l'evoluzione delle sue caratteristiche e delle sue funzioni, ma anche di dare conto delle vicende particolari di ciascuna delle singole Corti regionali. Oltre a darci testimonianza del succedersi degli avvenimenti, locali e nazionali, di rilevanza giuridica e non, occorsi nell'anno di riferimento, i discorsi inaugurali si richiamano infatti l'un l'altro non solo per lo stile dell'enunciazione cui scelgono di conformarsi, ma anche per la continuità della tradizione culturale che i magistrati di ciascun distretto geografico individuano come propria caratteristica professionale, nel succedersi delle generazioni e delle differenti scuole di pensiero. Ciascuna delle cinque Corti, originate in qualche caso dagli ordinamenti preunitari, ha avuto insomma una storia particolare, che qui si cerca di ricostruire seguendo la successione cronologica dei provvedimenti normativi che le hanno condizionate, senza alcuna volontà di valutare la valenza giuridica delle scelte compiute dai protagonisti di quelle vicende, sia che fossero esponenti della classe politica, o rappresentanti dell'apparato giudiziario, perché una tale indagine travalicherebbe evidentemente i confini di questo progetto. In compenso l'individuazione del consistente nucleo di magistrati che hanno partecipato alla storia delle cassazioni regionali potrà in futuro offrire agli studiosi l'occasione per avviare approfondimenti di carattere storico e prosopografico e per conseguire nuovi risultati relativi alla storia del diritto e dell'amministrazione della giustizia in particolare.

## 2. Corte di cassazione di Torino (1861-1923)

La Corte di cassazione di Torino, inizialmente denominata Magistrato di cassazione, viene introdotta nell'ordinamento sabauda dall'editto del 30 ottobre 1847, sul modello della *Cassation* francese. La scelta normativa si accompagna a una rigida gerarchizzazione dell'apparato giudiziario e all'organizzazione della carriera dei magistrati in base a criteri di anzianità e di merito<sup>5</sup>. Negli anni successivi vengono promulgate altre importanti leggi ispirate al costituzionalismo transalpino, conseguenti al dettato dello statuto albertino, quale la legge Siccardi del 19 maggio 1851, n. 1186, sulla inamovibilità dei giudici e sulla disciplina

dell'ordine giudiziario. Il quadro che ne deriva è quello di “una magistratura ‘professionale’ composta da magistrati nominati dall'esecutivo”<sup>6</sup>, non dotati di propria autonomia.

Con la l. 25 aprile 1859, n. 3345 vengono conferiti pieni poteri legislativi ed esecutivi al governo piemontese in occasione della guerra contro gli austriaci. All'indomani dell'armistizio di Villafranca (11 luglio 1859) tra Francia e Impero asburgico, la Lombardia viene di fatto annessa al Piemonte e da subito si pone la questione del suo ordinamento giudiziario. La commissione Giulini, incaricata di provvedere alla fase di transizione istituzionale, avanza la proposta di creare nella Lombardia liberata un Tribunale di terza istanza a Milano, per sopperire con un apposito istituto alla mancanza del corrispondente ufficio giudiziario, la cui sede risulta ormai localizzata in un Paese straniero, a Vienna. La proposta si traduce in disposizione vigente con la l. 24 luglio 1859, n. 3573 e a essa si deve la sopravvivenza fino al 1866 di questo tribunale, allocato nella sede di Palazzo Clerici a Milano. Il sistema giuridico sardo prevede che dopo il giudizio di prima cognizione si passi al giudizio di appello, e quindi a quello di cassazione, ma solo per salvaguardare l'interesse della legge. Di contro nel sistema in vigore nel Regno Lombardo-Veneto prima dell'annessione, in caso di giudizio di appello contrario o discrepante rispetto al primo giudizio, si passa automaticamente alla sentenza definitiva pronunciata dal Supremo tribunale di giustizia, ovvero di cassazione. La scelta di mantenere contemporaneamente in vigore in Lombardia un duplice sistema giuridico, di cassazione e di terza istanza, dipende sia dalla prudenza politica (per modificare il meno possibile la vita civile dei lombardi), che “dalla necessità di garantire, nella fase di passaggio dall'uno all'altro ordine istituzionale, il regolare funzionamento della giustizia ordinaria”<sup>7</sup>.

Con il rd 27 ottobre 1859, n. 3703 viene stabilito il trasferimento della Corte di cassazione torinese a Milano (il decreto è firmato da Urbano Rattazzi, guardasigilli *ad interim*, in sostituzione di Vincenzo Miglietti dimessosi il 19 ottobre dalla carica di ministro proprio perché contrario a questa soluzione)<sup>8</sup>. Il provvedimento viene ribadito anche dall'art. 89 del rd 13 novembre 1859, n. 3781 che introduce il nuovo ordinamento giudiziario negli ampliati confini del Regno sabauda, anche se il successivo rd 20 novembre 1859, n. 3788 ne rinvia l'applicazione automatica in Lombardia, subordinandola alla realizzazione di un nuovo *corpus* di codici che possa rappresentare il risultato di un'armonizzazione fra tutti i sistemi giuridici preunitari e non la meccanica estensione dei codici sabaudi ai territori annessi<sup>9</sup>.

Federigo Sclopis di Salerano, senatore del Regno e ministro di Stato, viene nominato regio commissario per il trasferimento della Corte e il 1° maggio 1860 ne avviene la solenne inaugurazione nella sede del Palazzo reale di Milano, già sede del Governatorato della città guidato da Massimo D'Azeglio, alla presenza del ministro guardasigilli Giovanni Battista Cassinis e con i discorsi dello stesso Sclopis e del primo presidente, il barone Giuseppe Manno. La cerimonia viene rendicontata dalla rivista milanese “Monitore dei tribunali” che a partire dal 1860 e per i successivi cinque anni conduce sulle sue pagine una strenua campagna contro l'istituto della cassazione, in favore del diverso e antagonistico modello della revisione che, introdotto in Lombardia dal precedente regime asburgico risultava ormai perfettamente integrato con il sistema giudiziario padano. L'impianto in territorio lombardo di una magistratura che si limita a correggere gli errori dei giudici senza addentrarsi nel merito specifico delle questioni di fatto segna l'avvio di un dibattito “sul sistema del terzo grado di giurisdizione e sul ruolo che esso era chiamato a ricoprire nell'Italia unita”<sup>10</sup>. Su questo tema il “Monitore” si confronta a distanza con i contributi pubblicati

sulla rivista piemontese “La legge”, che invece è fortemente schierata a sostegno delle tesi propugnate dai fautori della cassazione<sup>11</sup>.

Il 7 novembre 1860 presso la Corte di cassazione di Torino, sedente in Milano, il procuratore generale Domenico De Ferrari, con un discorso favorevole al modello della cassazione, pronuncia la prima relazione inaugurale dell'anno giudiziario successiva all'annessione della Lombardia, nel momento in cui il Regno d'Italia non è ancora stato formalmente istituito (la proclamazione avverrà con decreto del 17 marzo 1861). Di fatto il processo di piemontesizzazione è iniziato, ma il Governo si dimostra ancora disponibile al dialogo con i giuristi lombardi ed emiliani, tant'è che nel *Progetto di riordinamento giudiziario del Regno*, partorito dalla commissione di studio nominata nel dicembre del 1860 dal ministro Cassinis e pubblicato sul “Monitore” il 17 maggio 1861, si prevede il mantenimento di un assetto pluralista, e in particolare la realizzazione di corpi giudiziari superiori alle Corti d'appello, con funzioni di revisione, da istituirsi nei principali centri del Regno, e un Supremo consiglio di giustizia cui sarebbero invece demandati compiti di controllo disciplinare e di risoluzione dei conflitti di giurisdizione fra le Corti. Tuttavia in seguito alla morte di Cavour (6 giugno), anch'egli favorevole al sistema della cassazione, e alle dimissioni di Cassinis dalle funzioni di ministro dopo l'ennesimo fallito tentativo di realizzare un nuovo codice civile, il progetto di ordinamento giudiziario resta senza esito.

Il 6 novembre 1861 viene pronunciata la prima relazione inaugurale della Corte, ormai afferente al Regno d'Italia, da parte di Cesare Ioannini Ceva di San Michele. Da notare che anche le successive relazioni inaugurali dal 1862 al 1864 si tengono nel mese di novembre, secondo la tradizione vigente nel Regno sabauda, anziché come avverrà dal 1866 in poi a inizio gennaio, in linea con le prudenze pronunciate nel resto del territorio nazionale presso le sedi delle varie corti e tribunali.

Occorre notare come le Cassazioni regionali, a seguito dell'unificazione, passino dalla competenza statale degli Stati preunitari, a quella su base regionale della giurisdizione del Regno d'Italia. La singolarità di Milano è che nel 1860 si trova a ospitare due supremi organi giudiziari: la Corte di cassazione, per gli affari giudiziari della regione piemontese e per il contenzioso delle province dell'Emilia-Romagna (cui si aggiunge nel 1861 quello delle Marche e dell'Umbria), e il Tribunale supremo di giustizia, competente invece per il territorio dell'ex Regno Lombardo Veneto<sup>12</sup>.

Con la l. 27 marzo 1862, n. 516, la funzionalità del Tribunale supremo di terza istanza viene peraltro limitata alla sola materia civile e viene contestualmente estesa a tutta la Lombardia la vigenza del codice penale sabauda (art. 21). Tale soluzione di compromesso, dettata da parte del potere esecutivo dalla necessità di garantire il controllo sociale, viene accettata comunque anche dai difensori delle istituzioni giudiziarie lombarde sulle pagine del “Monitore”, per evitare situazioni di frizione all'interno del sistema giurisdizionale.

Con la l. 18 dicembre 1864, n. 2050, dopo lo spostamento della capitale a Firenze (Legge 11 dicembre 1864, n. 2032), conseguente alla Convenzione di settembre fra Italia e Francia, la Corte di cassazione viene nuovamente trasferita a Torino. Con rd 12 febbraio 1865, n. 2190 si stabilisce che la cerimonia per l'anno giudiziario 1865-66 abbia luogo a Torino in sede da destinarsi. Di una eventuale cerimonia inaugurale tenutasi nel novembre del 1865 non esiste di fatto alcuna traccia documentale e probabilmente quella relazione non venne mai pronunciata. Infatti nella rivista “La Legge”, n. 141, del 5 dicembre 1865, p. 1158, si trova un breve resoconto redazionale, intitolato *Apertura della Corte di Cassazione sedente*

*in Torino*, in cui “prescindendo dalla solenne annuale inaugurazione” (nel momento in cui non erano stati ancora allestiti i locali assegnati alla Corte) si accenna all’apertura della sezione penale presieduta da Filippo Bonacci, in data 30 novembre 1865, e si dà brevemente conto dei soli dati statistici relativi alle sentenze pronunciate durante gli anni della “cattività” milanese, fornendoci così una sorta di bilancio complessivo dell’attività della Corte stessa.

Con la legge sull’unificazione legislativa del 2 aprile 1865, n. 2215 la giurisdizione di cassazione di Torino viene finalmente e integralmente estesa alla Lombardia, anche per quanto riguarda la competenza civile, e con successivo rd 18 gennaio 1866, n. 2780, a firma del ministro della giustizia De Falco, viene di conseguenza soppresso il Tribunale supremo di giustizia del territorio lombardo con decorrenza a partire dal 1° febbraio dello stesso anno.

Con il rd 13 ottobre 1866, n. 3282 viene istituito presso la Corte di appello di Venezia un Tribunale di terza istanza, operativo fino a quando la legge 26 marzo 1871, n. 129 non ricomprende anche il Veneto nell’ordinamento giudiziario del Regno. Dunque anche nel caso di questa nuova provincia, acquisita a seguito della terza guerra di indipendenza, la scelta è quella di passare, per oltre quattro anni, attraverso una soluzione transitoria, piuttosto che estendere fin da subito la legislazione piemontese ai nuovi territori. Per quanto riguarda la giurisdizione territoriale delle Corti, alla Cassazione di Firenze viene attribuita dal 1871 la competenza sui ricorsi promossi dalla Corte d’appello di Venezia, mentre la cassazione di Torino acquisisce giurisdizione rispetto alla provincia di Mantova (sottoposta alla Corte d’appello di Brescia)<sup>13</sup>. Dal 1871 la Corte di Torino viene in tal modo autorizzata a esprimersi sui giudizi afferenti a quasi tutte le terre a nord dell’Appennino, Toscana esclusa.

Lo spostamento della capitale a Roma segna però uno spartiacque fondamentale nella definizione del nuovo modello giuridico che il governo intende perseguire. Infatti con rd 23 dicembre 1875, n. 2852, viene istituita la Corte di cassazione di Roma che sottrae a quella torinese i ricorsi provenienti dai distretti giudiziari di Ancona, Bologna e Cagliari; in seguito con l. 6 dicembre 1888, n. 5825 è l’intera giurisdizione penale di cassazione del Regno a essere accentrata presso la Corte romana. È questo l’atto che prelude alla scelta normativa finale, ovvero all’istituzione di un’unica Corte per l’intero territorio nazionale con il rd 24 marzo 1923, n. 601, con cui viene deferita alla Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari civili e vengono sopresse le altre quattro sedi regionali, ormai svuotate di qualsiasi competenza.

### 3. *Corte di cassazione di Napoli (1862-1923)*

La seconda Corte regionale del Regno d’Italia, attivata in ordine cronologico dopo quella di Torino, è quella della capitale partenopea del ex Regno delle Due Sicilie, le cui origini risalgono però all’inizio del XIX secolo. La Gran Corte di cassazione di Napoli era stata infatti istituita da Giuseppe Bonaparte durante l’occupazione francese con la l. 20 maggio 1808, n. 140<sup>14</sup>, relativa all’ordinamento giudiziario del Regno, sulla base del modello d’Oltralpe. Con la restaurazione borbonica i territori meridionali erano stati poi unificati nel Regno delle Due Sicilie sotto la guida di Ferdinando I, che con la l. 29 maggio 1817, n. 727 aveva confermato le funzioni della Cassazione napoletana, denominata Corte suprema di giustizia<sup>15</sup>.

Dopo la conclusione dell’impresa garibaldina i governi provvisori insediati a Napoli e a Palermo, pubblicano ognuno nella propria regione, le leggi unificatrici, mantenendo in vita le rispettive Corti. In particolare l’ordinamento giudiziario Rattazzi del 1859 viene regolarmente esteso alle province napoletane con d.lgt. 17 febbraio 1861, n. 239<sup>16</sup>, che tut-

tavia risulta viziato dal dubbio della incostituzionalità in quanto privo di ratifica da parte del Parlamento nazionale. La legge sabauda sull'ordinamento giudiziario, che avrebbe dovuto essere operativa fin dal 1° luglio 1861 per il territorio peninsulare, risulta peraltro inapplicabile anche a causa di evidenti carenze, sia nella definizione delle circoscrizioni giudiziarie, che nell'organizzazione logistica dei tribunali e del personale da impiegarvi. Per questo motivo ne viene proposta una prima proroga al 1° gennaio 1862<sup>17</sup>, approvata con l. 30 giugno 1861, n. 56, ma in ragione della l. 19 gennaio 1862, n. 420 la sua efficacia giuridica viene ulteriormente differita entro e non oltre il 1° giugno dello stesso anno. In realtà nella relazione ministeriale presentata al re da Urbano Rattazzi in data 6 aprile 1862, contenuta nel supplemento ordinario al n. 83 della G.U. del 7 aprile 1862, la data di effettiva operatività dell'ordinamento giudiziario per le province napoletane viene definitivamente fissata al 1° maggio 1862.

Una volta stabilito l'organico della magistratura, proprio nella data del 1° maggio 1862 ha luogo l'inaugurazione della Corte di cassazione di Napoli, con un discorso del procuratore generale Giuseppe Vacca. Della prima effettiva relazione inaugurale della Corte, pronunciata il 7 gennaio 1863 dall'avvocato generale Giuseppe Ferrigni, purtroppo non è stato possibile rintracciare neppure un esemplare, ma a partire dal 1864 ci sono pervenute quasi tutte le prolusioni pronunciate per l'inaugurazione dell'anno giudiziario fino alla prima decade del nuovo secolo. Unica eccezione è la cerimonia che avrebbe dovuto tenersi nel gennaio del 1909, in coincidenza con la celebrazione del centenario della Cassazione napoletana, che viene differita al 21 marzo successivo in ragione del terremoto che alla fine di dicembre dell'anno precedente aveva devastato le città di Messina e Reggio Calabria. Nella stessa data anche un altro insigne giurista come Enrico Pessina, approfitta di un discorso celebrativo rivolto per questo stesso evento ai rappresentanti del foro napoletano, per inserirsi nel dibattito sulla suprema magistratura e per schierarsi nettamente a favore del mantenimento delle Cassazioni regionali in luogo di un'unica Corte unificata.

Come per le Corti di Torino, Firenze e Palermo, anche a Napoli la pratica delle relazioni inaugurali si interrompe di fatto dal momento in cui il rd 11 novembre 1919, n. 2160 ne impone per legge la sospensione, ripristinata a partire dal gennaio 1924 con l'art. 95 del rd 30 dicembre 1923, n. 2786, successivamente alla soppressione delle Corti regionali ai sensi del rd 24 marzo 1923, n. 601.

#### 4. Corte di cassazione di Palermo (1862-1923)

Dopo quella di Napoli è stata la volta della Corte di cassazione di Palermo. La prima attestazione di un tribunale di cassazione, avente sede nell'isola, risale però all'istituzione della *Magna curia regis* (o *regni Siciliae*), avvenuta per opera di Ruggero II d'Altavilla, il quale, con le Assise di Ariano del 1140, definisce l'ordinamento giuridico e istituzionale del Regno normanno costituitosi nell'Italia meridionale. A capo dell'organo supremo di giustizia viene posto il gran cancelliere del Regno, affiancato da altri giudici di nomina regia.

Nelle costituzioni di Melfi del 1231 Federico II di Svevia perfeziona l'organizzazione della *Magna curia* "regolandone la composizione, la nomina dei membri, le incompatibilità e fornendo una disciplina del processo civile e penale"<sup>18</sup>. Dopo la cacciata degli Angioini, anche i sovrani aragonesi che avevano inglobato nel loro dominio il territorio di Napoli e dei ducati campani di origine longobarda, mantengono in vita l'istituzione, anzi Alfonso V il Magnanimo ne disciplina il rito con un atto del 23 ottobre 1446. L'ordinamento giudiziario

rimane così definito anche quando agli Aragonesi si sostituisce la dinastia dei Borboni, e il territorio dell'Italia meridionale si trova interamente sottoposto al dominio di Ferdinando, IV re di Napoli e III di Sicilia. La successiva ondata della rivoluzione francese, che porta alla nascita dell'effimera Repubblica giacobina e quindi, in un secondo momento, al Regno assegnato da Napoleone dapprima al fratello Giuseppe Bonaparte e quindi a Gioacchino Murat, provoca l'introduzione della legislazione francese nell'Italia meridionale e costringe i Borboni a rifugiarsi in Sicilia. Durante la permanenza del re nell'isola viene elaborata e approvata la Costituzione palermitana del 1812, che prevede tra l'altro l'istituzione di un Tribunale supremo con funzioni analoghe a quelle della Cassazione francese<sup>19</sup>; tale Tribunale non viene abrogato neanche quando, con la restaurazione, viene revocata la stessa Costituzione del 1812.

Dopo il Concilio di Vienna il Regno di Napoli e quello di Sicilia vengono unificati nel Regno delle Due Sicilie, sotto la guida di Ferdinando I, che conferma le funzioni della Cassazione, articolata nelle due sedi di Napoli e di Palermo, formalmente autonome l'una dall'altra. Successivamente la *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro* del 7 giugno 1819, n. 1612<sup>20</sup> muta la denominazione della Corte palermitana in Corte suprema di giustizia, per analogia con il corrispettivo istituto giudiziario già costituito per le province continentali.

Nel dicembre del 1860, dopo la conclusione della dittatura di Garibaldi, il governo luogotenenziale siciliano, presieduto da Massimo Cordero di Montezemolo, provvede alla pubblicazione delle leggi unificatrici, mantenendo in vita la Corte di cassazione di Palermo. L'ordinamento giudiziario Rattazzi del 1859 viene infatti regolarmente esteso alle province siciliane con d.lgt. del 17 febbraio 1861, n. 32<sup>21</sup>, che avrebbe dovuto essere operativo fin dal 1° novembre successivo, se non fosse risultato inapplicabile per le evidenti carenze organizzative dell'apparato giudiziario locale. Per questo motivo, come avvenuto anche per la Corte di Napoli, ne viene inizialmente proposta una prima proroga al 1° gennaio 1862, poi ulteriormente posticipata, fissandone il termine ultimo di applicazione entro e non oltre il 1° giugno dello stesso anno. L'organico della magistratura siciliana viene sistemato in modo definitivo con il rd 21 aprile 1862, n. 577 e il 2 giugno dello stesso anno la Corte di cassazione di Palermo viene inaugurata con un discorso del primo presidente Pasquale Calvi.

Tuttavia, alla fine dell'ottobre successivo, lo stesso Calvi, ritenuto poco fedele alla corona sabauda (sebbene proprio a lui il 4 novembre del 1860 fosse toccato il compito di proclamare il risultato del plebiscito di annessione al Regno d'Italia), subisce un provvedimento di trasferimento da parte dell'allora ministro Rattazzi, che lo trasferisce dapprima presso la Corte di Firenze, e quindi nel 1865 presso quella di Torino, confermandogli comunque in entrambi i casi la qualifica di primo presidente. Inspiegabilmente, ma forse anche per effetto di questa situazione, dopo il 1862 mancano le testimonianze dei discorsi inaugurali successivi, fino a quello pronunciato da Giovanni Maurigi<sup>22</sup> nel 1875. Non si è trovata conferma di un'eventuale sospensione delle attività della Corte nel periodo 1863-1875; anzi proprio dalla prolusione di Maurigi si ricava come non ci sia stata alcuna soluzione di continuità fin dal 1819 e si fa riferimento all'accumulo dei ricorsi stratificatisi da allora fino al momento della promulgazione del nuovo ordinamento giudiziario del 1865.

Certamente la sostituzione di Calvi con l'avvocato Carlo Carducci, già primo presidente della Cassazione di Firenze, produce delle ripercussioni sulla serenità dei membri della



Corte palermitana, che fin dall'inizio delle proprie attività si sentono visibilmente osteggiati da parte del governo nazionale. I progetti di legge orientati al tentativo di unificare ed accentrare l'istituto della cassazione (quale quello presentato al Senato dal ministro De Falco il 1° febbraio 1872), come pure i risultati dei lavori del primo congresso giuridico italiano del novembre 1872, vengono percepiti dalla comunità giuridica siciliana come segnali aggressivi e ostili rispetto alle aspirazioni tradizionalmente autonomistiche coltivate dalla Corte siciliana. Le tesi espresse in proposito dalla magistratura e dal foro locali vengono raccolte soprattutto dalle pagine della rivista "Il Circolo Giuridico L. Sampolo", che ospita tra gli altri un intervento di Ignazio Caruso<sup>23</sup> dell'aprile 1872, nel quale si avanza la proposta di attribuire alle Corti regionali compiti di terza istanza, lasciando alla giurisdizione di una eventuale Cassazione unica nazionale la conoscenza delle sole questioni di legittimità.

Ugualmente oscuro è il motivo della mancanza delle relazioni degli anni 1905-1910. In compenso la successiva relazione inaugurale del 1911, a firma di Lodovico Mortara<sup>24</sup>, è estremamente significativa, perché segna un'importante cesura nella storia delle Corti regionali. In essa si fa riferimento alla necessità di una nuova e più degna sistemazione dell'istituto della cassazione (dunque non solo della Corte palermitana), da realizzarsi attraverso una riforma complessiva dell'istituto, di respiro finalmente nazionale, in linea con quanto già espresso in precedenti contributi dottrinali dello stesso Mortara<sup>25</sup>. Il suo interesse è in quel momento rivolto alla realizzazione di un nuovo codice di procedura penale (che verrà promulgato nel 1913 e di cui sarà il maggiore artefice), basato sul rivoluzionario principio della presunzione di innocenza dell'imputato, ma nel contempo sta cominciando a delineare un progetto di ordinamento giudiziario (presentato alla Camera dei deputati nel dicembre del 1919), in cui viene definita, per la prima volta in maniera organica, la proposta dell'istituzione di un'unica Corte di cassazione con giurisdizione civile e penale su scala nazionale, con conseguente soppressione delle cassazioni regionali. Questo suo disegno di legge sarà alla fine ritirato nel 1920 e non andrà mai in discussione in Parlamento, ma è singolare che proprio in Sicilia, nella patria dell'autonomismo regionale, abbia trovato espressione una visione tanto contrastante dell'idea di Cassazione<sup>26</sup>.

Al termine della parabola delle relazioni inaugurali, dopo la forzata sospensione degli anni 1920-1923, è ugualmente significativo il discorso pronunciato il 27 ottobre 1923 da Leopoldo Di Gregorio<sup>27</sup> che celebra la Corte di cassazione di Palermo con una nostalgica rievocazione degli antichi fasti e dei suoi più egregi esponenti, proprio nel giorno dell'ultima udienza, prima della definitiva interruzione delle attività. Niente di simile è avvenuto per le altre Cassazioni regionali e il fenomeno è di per sé degno di nota.

Dopo la parentesi del regime fascista e al termine degli eventi bellici, la Sicilia è di nuovo, seppure indirettamente, al centro del dibattito. Al momento della definizione delle funzioni della Corte di cassazione, in quanto organo del nuovo ordinamento repubblicano della nazione, i membri dell'Assemblea costituente si trovano ad affrontare il nodo della sua giurisdizione e a interrogarsi sull'opportunità o meno di inserire il riferimento alla Cassazione unica nella carta fondamentale della Repubblica<sup>28</sup>. Malgrado il parere favorevole alla reintroduzione delle Cassazioni regionali espresso dal siciliano Vittorio Emanuele Orlando e dallo stesso ex ministro della Giustizia Palmiro Togliatti, la fretta di giungere a una tempestiva conclusione dei lavori, provoca il "momentaneo" accantonamento degli emendamenti proposti, che avrebbero dovuto essere rivalutati in seguito, nell'ambito di una nuova legge sull'ordinamento giudiziario.

In realtà, essa non è più stata modificata, lasciando in vigore fino a oggi la norma definita dal rd 30 gennaio 1941, n. 12. Lo statuto della Regione siciliana, tuttavia, entrato in vigore con d.lgs. 15 maggio 1946, n. 445, addirittura prima della Costituzione repubblicana del 1948, laddove si stabilisce nel 1° comma dell'art. 23 che “gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione”, ha avuto piena attuazione relativamente agli organi del Consiglio di stato e della Corte dei conti, ma è rimasto a tutt'oggi disapplicato rispetto all'istituto della cassazione. Su questo “corto circuito” giuridico si è recentemente espresso Girolamo Monteleone<sup>29</sup> che ha rilevato come l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario del 1941, seppure promulgato con una legge ordinaria, abbia di fatto impedito l'applicazione dell'art. 23 dello statuto della Regione siciliana, che pure avrebbe dovuto avere una maggiore rilevanza nella gerarchia delle fonti del diritto, in quanto approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2. In questo stesso senso il dibattito sull'ordinamento giudiziario, e segnatamente sull'organizzazione della Corte suprema, ha continuato a rinnovarsi anche in tempi recenti intorno alla possibilità di ripristinare con nuove forme e finalità l'idea delle Cassazioni regionali<sup>30</sup>. Di tali posizioni, in particolare, si è ultimamente fatto portavoce Giuliano Scarselli<sup>31</sup> con la proposta di istituire sezioni distaccate di cassazione, distribuite sul territorio nazionale non come uffici giudiziari indipendenti, ma come articolazioni dell'unica Corte suprema di Roma, nella prospettiva di contribuire in tal modo allo smaltimento dell'arretrato cronico dei ricorsi, lasciando alle Sezioni unite di Roma il compito di comporre i contrasti giurisprudenziali e garantire la certezza del diritto attraverso l'esercizio della funzione nomofilattica.

### 5. Corte di cassazione di Firenze (1866-1923)

Una storia a parte è quella della Corte di cassazione di Firenze. Al termine della dominazione napoleonica il restaurato Granducato di Toscana provvede all'abrogazione degli atti normativi francesi e istituisce a Firenze un Consiglio supremo di giustizia civile, con funzioni di tribunale di terza istanza. Nell'editto organico promulgato da Leopoldo II con *motuproprio* del 2 agosto 1838<sup>32</sup> il Consiglio viene trasformato in Corte di cassazione, ovvero in tribunale supremo in grado di garantire ai cittadini il controllo di legalità sui provvedimenti emanati dai giudici di merito. In origine i cinque membri della Corte sono gli stessi della Consulta di Stato, ma successivamente vengono separati i membri dei due organi, assicurando una maggiore indipendenza dei magistrati dal potere del sovrano<sup>33</sup>.

Il 27 aprile 1859 Celso Marzucchi, già avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione del Granducato toscano, viene nominato procuratore generale della Corte stessa dal governo provvisorio instauratosi dopo l'allontanamento di Leopoldo II e l'11 novembre 1859 pronuncia il primo discorso inaugurale dell'anno giudiziario dopo la fine della sovranità lorenese: *Discorso letto nel dì 11 novembre 1859 dall'avvocato Celso Marzucchi*<sup>34</sup>.

Il 17 marzo 1861, al momento della proclamazione del Regno d'Italia, lo stesso Marzucchi viene rinnovato nella carica di procuratore generale della Corte (ruolo ricoperto fino al 1° gennaio 1866, allorché diverrà presidente della Corte d'appello di Firenze). Non si trovano tracce documentarie delle relazioni inaugurali pronunciate tra il 1860 e 1865, da parte di Marzucchi o di altri, ma è certo che la Corte continua a funzionare secondo la normativa preunitaria anche dopo il 1861, analogamente a quanto avvenuto col Supremo tribunale di giustizia di Milano, retaggio del sistema in vigore nel Regno Lombardo-Veneto.

All'indomani delle leggi sull'unificazione legislativa, anzi precisamente a seguito della promulgazione dell'ordinamento giudiziario del 1865, la Cassazione di Firenze viene inau-

gurata il 9 gennaio 1866, dopo il trasferimento della capitale del Regno nel capoluogo toscano, con un discorso che già dal titolo ne denuncia esplicitamente le nuove caratteristiche: *Inaugurazione del nuovo anno giuridico seguita nel dì 9 gennaio 1866 presso la Corte di Cassazione in Firenze ricostituita secondo le disposizioni della nuova legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario*. Il discorso non contiene ovviamente alcun resoconto dell'attività pregressa, in ragione della sua recente istituzione, ma nelle parole del procuratore generale Raffaele Conforti e del primo presidente Enrico Poggi, si sostiene con vigore la prospettiva di una futura necessaria unificazione delle corti supreme in una sola sede ancora da definirsi. È questo il momento in cui si passa da una Corte di cassazione regolata secondo la normativa granducale<sup>35</sup> a quella di una Cassazione "incaricata di mantenere l'esatta osservanza delle leggi", secondo quanto recita appunto l'art. 122 del nuovo ordinamento giudiziario.

In occasione di questo passaggio istituzionale aumenta l'organico della Corte e la sua competenza territoriale arriva a includere parte del Veneto dopo che, con l. 26 marzo 1871, n. 129, viene istituita la Corte d'appello di Venezia<sup>36</sup>. Poco dopo, con l. 2 aprile 1871, n. 151, essa acquisisce competenza anche sulla provincia romana appena riunita al Regno d'Italia, fino a quando, quattro anni dopo, la successiva l. 12 dicembre 1875, n. 2837 provvede all'istituzione della Cassazione di Roma. La sede scelta per ospitarla, fino al 1878, è in via della Stazione 5, ma dall'anno successivo si sposta in via Cavour 63, in Palazzo Buontalenti, dove rimane, assieme alla Corte d'appello e agli altri uffici giudiziari, fino al momento della sua soppressione<sup>37</sup> (di tale trasferimento si dà conto nella relazione del 1879).

Nel 1888, come avviene per le altre Corti regionali, la Cassazione fiorentina cede a quella romana la competenza sugli affari penali, in ragione della l. 6 dicembre 1888, n. 5825. Fra il 1891 e il 1906 non è stata trovata alcuna testimonianza dei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario, né se ne è individuata la ragione: in quel quindicennio Giuseppe Manfredi ha ininterrottamente continuato a ricoprire la carica di procuratore generale e dunque presumibilmente è stato proprio lui a pronunciare le relazioni inaugurali dei relativi anni giudiziari, come era avvenuto precedentemente tra il 1882 e il 1890 e come ha continuato ad avvenire con la relazione del 1907, l'ultima pronunciata prima di essere collocato a riposo il 31 dicembre dello stesso anno. Rispetto a questa inspiegabile carenza di documentazione abbiamo testimonianza dei soli scarni dati statistici fornitici dal sostituto procuratore generale Pio Cavalli nella relazione del gennaio 1908, dal quale apprendiamo che, come per le altre Corti regionali, il numero dei ricorsi presentati alla cassazione di Firenze si è progressivamente incrementato di un quinto per ciascun anno successivo, stabilizzandosi soltanto nel biennio 1906-1907.

Nel 1909 la cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, analogamente a quanto avvenuto per le Corti di Roma e Napoli, non viene tenuta in ragione del lutto nazionale conseguente al terremoto di Messina e Reggio Calabria (è quanto si dichiara nella nota premessa alla relazione Righetti del 1909, che viene comunque pubblicata malgrado il discorso non sia stato pronunciato). Del 1912 invece esistono due relazioni inaugurali, pronunciate rispettivamente a gennaio e a novembre, in virtù della l. 2 luglio 1912, n. 670, che sposta da quel momento l'inizio dell'anno giudiziario verso la fine dell'anno. La coincidenza con l'anno solare verrà ristabilita soltanto a partire dal gennaio 1918, a seguito del d.lgt. 24 luglio 1917, n. 1189.

Infine con rd 24 marzo 1923, n. 601 la Corte di Firenze, come accade per le altre Corti regionali, viene definitivamente soppressa, dopo aver ceduto all'unica Corte di cassazione

nazionale anche la giurisdizione sugli affari civili. Il dibattito sull'unificazione della Cassazione, vivace fino alla vigilia di questo atto normativo, viene a questo punto sospeso: poco prima, nel 1920, il fiorentino Piero Calamandrei, si era schierato apertamente per l'abolizione delle Cassazioni regionali, sostenendo che il mantenimento del sistema della pluralità delle cassazioni avrebbe costituito un pericolo per l'uniforme interpretazione del diritto; Luigi Lucchini, di contro, nella relazione inaugurale del 1918, aveva invece tentato di salvare le Corti locali proponendo di trasformarle in sezioni distaccate dell'unica Corte di cassazione nazionale.

#### 6. *Corte di cassazione di Roma (1876-1923)*

Ultima in ordine di tempo a essere istituita è la Corte di cassazione di Roma. Nella città del papa il sistema giuridico della cassazione non esiste: i vertici dell'ordinamento giudiziario pontificio sono costituiti dalla Sacra rota e dal Tribunale della segnatura, che cumulano insieme le funzioni dei tribunali ecclesiastici e civili<sup>38</sup>; il secondo, in particolare si configura come giudice di terza istanza<sup>39</sup>. Dopo la presa di Roma e il trasferimento della capitale, una nuova Corte di cassazione entra in attività anche in questa sede dal 1° gennaio 1876, con due sezioni temporanee, una per la materia civile e una per quella penale, con l'intento di coadiuvare le altre Corti regionali nello smaltimento dell'arretrato prodottosi a partire dal 1861.

La Corte romana, istituita con l. 12 dicembre 1875, n. 2837, acquisisce ovviamente giurisdizione sul distretto della capitale (precedentemente sottoposto come si è detto alla Corte di cassazione di Firenze, in base alla l. 2 aprile 1871, n. 151), ma incrementa da subito le proprie prerogative con la cognizione dei ricorsi provenienti dai distretti giudiziari delle Corti d'appello di Ancona, Bologna e Cagliari tolti alla Cassazione di Torino, e di quelli relativi al territorio dell'Aquila, sottratti alla giurisdizione della Cassazione di Napoli. L'inaugurazione ha luogo il 4 marzo 1876 presso la sede di Palazzo Spada (non essendo ancora costruito il Palazzo di giustizia che la ospiterà dal 1911), alla presenza del guardasigilli in carica, Paolo Onorato Vigliani, e del procuratore generale designato a ricoprire tale funzione, Giovanni De Falco, che ministro della Giustizia era già stato tra il dicembre 1865 e il giugno 1866 e che eserciterà un secondo mandato tra il febbraio 1871 e il luglio 1873.

La legge che affianca la Corte romana alle quattro preesistenti pone da subito le premesse per attribuirle un nucleo di competenze di portata nazionale, che andranno incrementandosi nel tempo, fino a conferirle un ruolo sovraordinato rispetto a quello delle altre Corti regionali<sup>40</sup>. Ciò che nell'idea originaria doveva costituire un espediente per la riduzione degli arretrati pendenti, viene progressivamente trasformata in una diversa soluzione del problema, orientata verso la centralizzazione della Cassazione, che il governo in questo momento tenta anche di supportare con un apposito disegno di legge sull'unificazione della Corte di cassazione, rimasto tuttavia senza esito.

In seguito la posizione della Cassazione di Roma viene ulteriormente potenziata in ragione della l. 31 marzo 1877, n. 3761, che deferisce alle Sezioni unite "la risoluzione dei conflitti di attribuzione fra autorità giudiziaria e autorità amministrativa e la cognizione sui ricorsi contro le decisioni delle giurisdizioni speciali per incompetenza e per eccesso di potere", precedentemente appannaggio del Consiglio di Stato<sup>41</sup>. Successivamente, con l. del 6 dicembre 1888, n. 5825, vengono abolite le sezioni penali delle Corti di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, trasferendone la giurisdizione alla Cassazione romana. Essa acquisisce dunque la funzione di Corte suprema per la materia penale, cui viene affiancata, anche per

la materia civile, “la competenza esclusiva sui ricorsi da giudicarsi a sezioni unite”<sup>42</sup>. Le ragioni di questa scelta normativa dipendono in questo caso dalla necessità di garantire, attraverso l’accentramento della giurisdizione, uno strumento ulteriore di unificazione della legislazione penale che il governo contemporaneamente sta perseguendo con la promulgazione del codice penale Zanardelli. Anche in seguito il rd 4 novembre 1919, n. 2039, che estende alla Corte romana la competenza sui territori situati “oltre l’antico confine del Regno” (cioè sulle provincie friulane e trentine acquisite al termine della prima guerra mondiale), precedentemente sottoposte alla giurisdizione austro-ungarica, conferisce alla Corte romana, attraverso un provvedimento legislativo apparentemente occasionale, una posizione di superiorità gerarchica rispetto a quella delle altre Cassazioni regionali.

L’impianto organizzativo così definito resta in vigore fino a quando con rd 24 marzo 1923, n. 601 non viene istituita una Cassazione unica per tutto il Regno d’Italia, che accentra a Roma anche la giurisdizione sulla materia civile. Su questa scelta finale pesa il monumentale studio su *La Cassazione civile* di Piero Calamandrei (1920) che illustra come il mantenimento del sistema della pluralità delle Corti di cassazione costituisca un pericolo per l’uniforme interpretazione del diritto.

Il decreto del 1923 non è però il semplice risultato di una legge “fascista”, seppure essa risulti funzionale all’esercizio di un maggiore controllo della giurisdizione da parte del regime; piuttosto rappresenta la conclusione di un dibattito continuo e vivace fin dal tempo dell’unificazione nazionale, giunto in ogni caso a maturazione. Non è infatti estraneo a questo epilogo il contributo dottrinario di Lodovico Mortara, fiero sostenitore della Cassazione unica nel progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario, da lui presentato alla Camera il 16 dicembre 1919, allorché ricopre il ruolo di guardasigilli del gabinetto Nitti<sup>43</sup>. Espressione del governo autoritario è invece il successivo rd del 3 maggio 1923, n. 1028, sulla dispensa di magistrati inabili o incapaci, che all’art. 3 stabilisce che i primi presidenti e i procuratori generali delle ex Cassazioni regionali possano essere collocati a riposo con una semplice delibera del Consiglio dei ministri. Tra le prime vittime di questa epurazione ci sono proprio due insigni esponenti della Cassazione di Roma, il primo presidente Lodovico Mortara, appunto, e il procuratore generale Raffaele de Notaristefani<sup>44</sup>, accomunati dalla reciproca amicizia e da un’analogia indipendenza intellettuale rispetto alla politica del regime.

In pieno periodo fascista la retorica dello Stato totalitario finisce poi con l’influenzare anche gli aspetti puramente formali delle celebrazioni dell’anno giudiziario. Dal 1934, infatti, l’inaugurazione viene effettuata nel mese di ottobre per allinearsi con il calendario fascista che decorre dalla data della marcia su Roma. Per questo motivo il procuratore generale Silvio Longhi, che ha pronunciato un discorso a gennaio per celebrare il primo decennio di attività della Corte di cassazione unificata, presenta una seconda prolusione il 29 ottobre 1934, per illustrare il progetto di un *Corpus juris fascista* in linea con la costruzione del nuovo Stato corporativo. A far data da questo momento, fino al 1942, la relazione inaugurale viene pronunciata sempre alla fine di ottobre, anche se tale variazione viene formalmente recepita come norma soltanto con l’art. 85 del rd 30 gennaio 1941, n. 12, relativo al nuovo ordinamento giudiziario. Gli eventi bellici, e in particolare l’armistizio dell’8 settembre 1943, interrompono di fatto la pratica dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, che riprende regolarmente a partire dal 4 gennaio del 1945 con la relazione del procuratore generale Massimo Pilotti, pronunciata mentre il Paese è ancora scosso dalla guerra civile. La storia della Corte di cassazione di Roma, in quanto istituzione del Regno d’Italia, si chiude l’anno

successivo con la relazione del 1946, pronunciata qualche mese prima che il referendum costituzionale determini il passaggio dell'ordinamento statale alla forma repubblicana.

In sede di bilancio complessivo si può comunque dire che il sistema "transitorio" delle cinque Corti regionali abbia svolto dignitosamente il suo ruolo per oltre un sessantennio. Anche in sede di Assemblea costituente si discute a lungo sull'opportunità di inserire o meno nella carta fondamentale dell'ordinamento italiano il riferimento alla Cassazione unica. Contrariamente a quanto tenacemente sostenuto da Calamandrei, ma su suggerimento di Vittorio Emanuele Orlando, tale definizione non viene alla fine inserita nel dettato costituzionale, e dunque anche l'assetto attuale della Corte può in qualche misura ritenersi non definitivamente sancito.

*Cristina Ivaldi*

Tavola sinottica delle relazioni inaugurali delle Corti di cassazione regionali					
	TORINO	NAPOLI	PALERMO	FIRENZE	ROMA
1860	De Ferrari				
1861	Ioannini Ceva				
1862	Cassiano	Vacca	Calvi		
1863	Montagnini	(Ferrigni)			
1864	Felice	De Falco			
1865		De Falco			
1866		La Francesca		Conforti	
1867	Armissoglio	Vacca		Conforti	
1868	Lavagna	Vacca		Conforti	
1869	Lavini	Vacca		Conforti	
1870	Bussolino	Vacca		Conforti	
1871	Gervasoni	Vacca		Conforti	
1872	Ioannini	Vacca		Conforti	
1873	Manfredi	Vacca	(Maurigi)	Conforti	
1874	Longo	Vacca	(Castiglia)	Conforti	
1875	Lavagna	Vacca	Maurigi		
1876	Bussolino	Vacca			
1877	(Bussolino)	Lauria		Paoli	De Falco
1878	Robecchi	Conforti			De Falco
1879	Comino	Lanzara	Muratori	Trecci	De Falco
1880	Bussolino		Muratori	Pironti	De Falco
1881		La Francesca	Muratori	Pironti	De Falco
1882	Calenda di Tavani	Pironti	Muratori	Manfredi	De Falco
1883	Calenda di Tavani	Pironti	Muratori		De Falco
1884	Calenda di Tavani	Arabia	Muratori	Manfredi	De Falco
1885	Calenda di Tavani	Masucci	Muratori	Manfredi	De Falco
1886	Terreni	La Francesca		Manfredi	Pascale

<b>Tavola sinottica delle relazioni inaugurali delle Corti di cassazione regionali (segue)</b>					
	TORINO	NAPOLI	PALERMO	FIRENZE	ROMA
1887	Armò	Calenda di Tavani	Sangiorgi	Manfredi	Auriti
1888		Calenda di Tavani	Muratori	Manfredi	Auriti
1889	Armò	Della Corte	Muratori	Manfredi	Auriti
1890	Armò	Calenda di Tavani	Sangiorgi	Manfredi	Auriti
1891	Leicht		Muratori		Auriti
1892		Abatemarco	Caruso		Auriti
1893	(Goria)	Calenda di Tavani	Sangiorgi		Auriti
1894	Muratori	La Francesca	Malato Fardella		Auriti
1895	Cisotti	Masucci	Bartoli		Auriti
1896		Gargiulo	Bartoli		Pascale
1897	Cisotti	Masucci	Caruso		Quarta
1898	Borgnini	Ricciuti			Pascale
1899	Borgnini	Cammarota	Bussola		Pascale
1900	Borgnini	Calenda di Tavani	Bussola		Quarta
1901	Cisotti	Masucci	Caruso		Pascale
1902	Borgnini	Boscero	Bussola		Righetti
1903	Cavalli	Mancini			Quarta
1904	Borgnini	Scafolati	Gionfrida		Tofano
1905	Prato	Masucci			Quarta
1906	Borgnini	Borrelli			Quarta
1907	Borgnini			Manfredi	Quarta
1908	Fiecchi	Boscero		Cavalli	Quarta
1909	DeBlasio	Capaldo		Righetti	Quarta
1910	Muttoni			Righetti	Quarta
1911	Colli	Borrelli	Mortara		Quarta
1912	Taglietti	Capaldo	De Arcayne	Calabria	Mortara
1912-13	Taglietti		De Arcayne	Calabria	Mortara
1913-14	Gonella		De Arcayne	Calabria	Mortara
1914-15	Regazzoni	Campolongo	De Giudici		Mortara
1915-16	Moreni		De Giudici	Tivaroni	De Feo
1916-17	Garofalo	Campolongo	De Gregorio	Cipollone	De Blasio
1918	Garofalo		Dobelli	Lucchini	De Blasio
1919	Garofalo		Pagliano	Lucchini	De Blasio
1920					
1921					
1922					
1923					
1924					Santoro
1925					Appiani

Tavola sinottica delle relazioni inaugurali delle Corti di cassazione regionali (segue)					
	TORINO	NAPOLI	PALERMO	FIRENZE	ROMA
1926					
1927					Appiani
1928					Santoro
1929					Appiani
1930					Nucci
1931					Longhi
1932					Longhi
1933					Longhi
1934					Longhi
1934 (ott.)					Longhi
1935 (ott.)					Piola Caselli
1936 (ott.)					Piola Caselli
1937 (ott.)					Piola Caselli
1938 (ott.)					Albertini
1939 (ott.)					Albertini
1940 (ott.)					Albertini
1941 (ott.)					Albertini
1942 (ott.)					Saltelli
1943					
1944					
1945					Pilotti
1946					Pilotti

## NOTE

1. Per una sintetica illustrazione del progetto si rimanda a C. Ivaldi, *L'archivio digitale delle relazioni inaugurali degli anni giudiziari: uno sguardo all'attività della Corte di cassazione dal 1877 fino ad oggi*, in "Il Foro Italiano", 2013, f. 1, P. V, coll. 37-40.

2. Le biblioteche che hanno messo a disposizione la riproduzione digitale dei propri esemplari, oltre alla Bcg, sono in tutto 23.

3. Su cui A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Bologna, Il Mulino, 2013.

4. M. Meccarelli, *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita: profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano, Giuffrè, 2005.

5. Come notato da E. Dezza, *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, LED, 1992, pp. 183-184, l'ordinamento giudiziario del Regno di Sardegna è particolarmente interessante in quanto destinato a divenire il modello di riferimento esclusivo per l'intero Regno d'Italia.

6. A. Meniconi, voce *La magistratura*, in <[7. A. Sciumè, \*Fra revisione e cassazione: modelli di organizzazione giudiziaria e politica dell'unificazione nella Lombardia postunitaria\*, in \*Ius Mediolani: studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara\*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 985.](http://www.treccani.it/enciclopedia/la-magistratura_(L'Unificazione)/></a>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

8. Rattazzi intendeva in tal modo raggiungere un compromesso con i rappresentanti del ceto forense delle province annesse, insofferenti per l'istantanea centralizzazione a Torino di tutte le attività istituzionali.

9. L'applicazione automatica della codificazione sabauda in base al decreto del 13 novembre rischiava infatti di essere giudicata incostituzionale in quanto i poteri speciali conferiti per causa di guerra non potevano essere più validi



dopo la stipula della pace di Zurigo, avvenuta in data 10 novembre 1859, ma ratificata dal governo italiano il 17 dello stesso mese.

10. A. Sciumè, *Fra revisione e cassazione* cit., p. 981.

11. Per una bibliografia degli interventi pubblicati su rivista relativamente al dibattito sul modello di Corte suprema da adottare nel nuovo Stato unitario si veda M. Taruffo, *Cassazione e revisione: un problema nella storia delle istituzioni giudiziarie*, in *Diritto e potere nella storia europea: atti in onore di Bruno Paradisi*, Firenze, Olschki, 1982, p. 905 e nota.

12. G.F. Ricci, *La Cassazione piemontese tra storia ed attualità*, in “Il giusto processo civile”, n. 4, 2010, pp. 1101-1129, accenna alle vicende del periodo postunitario, specie alle pp. 1122-1125.

13. Cfr. M. Meccarelli, *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita* cit., p. 19 e nota.

14. Si veda il “Bullettino delle leggi del Regno di Napoli”, I semestre 1808, pp. 209-229. Una ristampa anastatica della stessa legge è consultabile all'interno del volume *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808) con scritti di G. Alessi... [et al.]*, Padova, CEDAM, 1998, pp. 209-229.

15. Si tratta della *Legge organica dell'ordine giudiziario*. La parte che riguarda la Corte suprema di giustizia di Napoli è contenuta negli artt. 108-142. Manca presso la Bcg il tomo del I semestre 1817 della *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, nella Stamperia Reale, 1816-1860, che contiene la l. 29 maggio 1817, n. 727, ma è disponibile in Rete la digitalizzazione dell'intero volume (cfr. in particolare le pp. 569-608), in <[https://books.google.it/books?id=MkBlANRqIAC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs\\_atb#v=onepage&q&f=false](https://books.google.it/books?id=MkBlANRqIAC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false)>.

16. Contenuta nella *Collezione delle leggi e de' decreti emanati nelle provincie continentali dell'Italia meridionale durante il periodo della luogotenenza*, Napoli, Tipografia Nazionale, 1860-1861, vol. 1, pp. 640-691. Le attribuzioni della Corte di cassazione vengono descritte in particolare negli artt. 101-120 della legge. Una riproduzione digitalizzata di questa pubblicazione è disponibile all'indirizzo: <<https://books.google.it/books?id=4eouAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false>>.

17. La richiesta viene avanzata dall'onorevole Mirabelli, consigliere della Corte d'appello di Napoli. Cfr. A.P. Camera, *Discussioni*, tornata del 30 aprile 1861, pp. 771-775, riprodotta da M. D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 350-360.

18. Cfr. G. Monteleone, *La Corte di Cassazione in Sicilia ed il problema delle Cassazioni regionali*, in “Il giusto processo civile”, V, 2010, n. 2, p. 350. L'articolo di Monteleone ricostruisce compiutamente l'evoluzione storica della Cassazione palermitana fin dalle sue origini.

19. L'istituto della Cassazione era stato importato nell'isola durante l'occupazione militare francese, con l. 20 maggio 1808. Nel discorso di Leopoldo De Gregorio del 1923 si fa incidentalmente riferimento ai reali diplomi del 9 febbraio e 25 maggio 1813 nei quali si stabilisce che: “Vi sarà in tutto il Regno un Tribunale di Cassazione, che risiederà in Palermo”.

20. Contenuta nella *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie* cit., I semestre 1819, pp. 397-450; cfr. in particolare gli artt. 118-150.

21. Cfr. *Raccolta degli atti del governo della Luogotenenza Generale del Re in Sicilia*, Palermo, Stabilimento tipografico F. Lao, 1862, pp. 183-187.

22. A Giovanni Maurigi presidente della Corte d'assise di Palermo, era stata affidata la direzione dell'importante processo contro i pugnalatori, iniziato l'8 gennaio 1863. L'anno successivo, su proposta di Pisanelli, gli era stata conferita la carica di procuratore generale.

23. Entrato in magistratura nel 1862 e assegnato alla Corte di cassazione di Palermo dal 1881, vi ricopre le funzioni di sostituto procuratore generale fino al 1889, e quindi di procuratore generale fino al 1901. È l'autore delle relazioni inaugurali del 1892, 1897 e 1901; Carlo Bussola, che gli succede nel ruolo di procuratore generale, redige un breve profilo biografico per commemorarne la scomparsa, all'interno della relazione inaugurale del 1902.

24. Il discorso di Mortara viene pronunciato il 5 gennaio 1911, ma il 19 dello stesso mese il suo posto di procuratore generale a Palermo viene assunto da Genesio de Arcayne, mentre Mortara va a ricoprire lo stesso ruolo presso la Cassazione di Firenze. Nel successivo anno 1912 si sposta quindi presso la Corte di Roma, dove ricoprirà in seguito anche la carica di primo presidente dal 1915 al 1923.

25. In particolare si fa riferimento al suo articolo *La Corte di Cassazione com'è e come dovrebbe essere*, in “Rivista d'Italia”, 1904, 7, pp. 535-546 e a un altro contributo dal titolo: *Della necessità urgente di restaurare la Corte di Cassazione*, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel 25. anno del suo insegnamento*, Napoli, Pierro, 1906, I, pp. 199-221.

26. Occorre tuttavia notare che Mortara non era siciliano, la sua presenza in questa sede era stata pressoché estemporanea e la tradizione giuridica alla quale egli apparteneva era senz'altro assai diversa.

27. Già autore della relazione inaugurale del 1916-1917.

28. Cfr. *Atti dell'Assemblea Costituente. Discussioni*, Roma Tipografia delle Camera dei Deputati, s.d., vol. IX, Dal 6 novembre 1947 al 27 novembre 1947, seduta pomeridiana del 27-11-1947, pp. 4162 e ss.

29. In un intervento dal titolo *La Corte di Cassazione in Sicilia: il progetto di norme di attuazione*, presentato al convegno *La Corte di Cassazione in Sicilia e le Cassazioni regionali: proposte per alleviare il carico e l'arretrato della Suprema Corte di Cassazione*, tenutosi presso l'Aula magna della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo il 10 e 11 febbraio 2012. Le stesse tesi sono state nuovamente ribadite nel corso di un convegno su *Le Corti regionali*, tenutosi a Bergamo l'8 febbraio 2013.

30. Si vedano i contributi di P. Pajardi, *Una dimensione regionale per la giustizia*, in "Quaderni della giustizia", 1985, n. 52, p. II; pp. 9-11; A. Pizzorusso, *Ruolo della Cassazione e giustizia "regionale"*, in "Quaderni della giustizia", 1986, n. 56, p. I, pp. 6-8; F.A. Genovese, *Cassazioni regionali o sezioni straccate della cassazione?*, in "Quaderni della giustizia", 1986, n. 65, p. II, pp. 51-54.

31. Si veda in particolare l'ultima edizione di G. Scarselli, *Ordinamento giudiziario e forense*, Milano, Giuffrè, 2013, alle pp. 271-278, ove vengono sinteticamente classificate le differenti interpretazioni dell'idea di cassazione, in tutte le possibili sfumature delle funzioni da attribuirle, da tribunale di terza istanza a giudice di legittimità, che si sono succedute dal 1860 a oggi.

32. Una copia digitale del *Reale motuproprio del 2 agosto 1838 contenente l'organizzazione dei nuovi tribunali toscani*, Firenze, Stamperia Granducale, 1838, p. II, pp. 23 e segg. è disponibile in <[https://books.google.it/books?i d=TA0h3B0nkY4C&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.it/books?i d=TA0h3B0nkY4C&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)>.

33 G. Scarselli, *La Corte di Cassazione di Firenze (1838-1923)*, in "Giusto processo civile", 2012, fasc. 4, pp. 623-630.

34 Disponibile presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma. Che si tratti proprio della relazione inaugurale della Corte si ricava dal profilo biografico dello stesso Marzucchi, curato da P. Posteraro, nella voce del *Dizionario biografico degli italiani*, Roma Istituto dell'Enciclopedia Italiana, vol. 71, 2008.

35 Cfr. i brevi accenni di M. D'Addio, *Politica e magistratura* cit., pp. 118 e 183. La Toscana ha mantenuto fino al 1865 l'ordinamento giudiziario granducale e non ha subito l'estensione automatica della legge Rattazzi del 1859, come avvenuto invece per gli altri territori acquisiti dal Piemonte, anche prima della proclamazione del Regno d'Italia. Infatti è soltanto con l'art. 1 della legge sull'unificazione legislativa del 2 aprile 1865, n. 2215, che vengono estesi alla Toscana il codice di procedura penale sabauda e l'ordinamento giudiziario definito dalla legge Rattazzi del 13 novembre 1859, n. 3781.

36. Rispetto alla ripartizione della giurisdizione cfr. ancora M. Meccarelli, *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita* cit., p. 19 e nota: "alla Cassazione di Firenze sarebbe andato il territorio di competenza della Corte d'appello di Venezia, alla Cassazione di Torino la provincia di Mantova (che era sottoposta alla Corte d'appello di Brescia)".

37. Cfr. G. Scarselli, *La Corte di Cassazione di Firenze* cit., p. 624.

38. Cfr. N. Picardi, *L'unificazione della Corte di Cassazione*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 2012, p. 731 e nota.

39. Il Tribunale supremo di segnatura, presso il quale si manteneva l'uso del latino e i cui membri, come per le altre corti superiori, appartenevano alle gerarchie ecclesiastiche, era "chiamato a conoscere i ricorsi per l'annullamento degli atti giudiziari e delle sentenze e le domande di revisione straordinaria, nonché le questioni di competenza, di ricusa per legittima suspicione, e di unione o avocazione delle cause." Cfr. E. Dezza, *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, LED, 1992, p. 181.

40. Cfr. M. Meccarelli, *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita* cit., pp. 24-25: "diventano di competenza nazionale esclusiva delle sezioni romane i ricorsi in materia di elezioni politiche, di tributi, quelli riguardanti le leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico; ugualmente attribuite alla Cassazione di Roma erano le azioni civili contro colleghi e funzionari dell'ordine giudiziario, i procedimenti disciplinari, la rimessione delle cause dall'una all'altra Corte per motivi di pubblica sicurezza o legittima suspicione."

41. G.F. Ricci, *La Cassazione piemontese tra storia e attualità* cit., pp. 1124-1125.

42. Cfr. M. Meccarelli, *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita* cit., p. 27.

43. Dal 23 giugno 1919 al 21 maggio 1920. La relazione che accompagna il disegno di legge, significativamente intitolata *Intorno ai problemi dell'ordinamento giudiziario*, è stata pubblicata nella rivista "Giurisprudenza italiana", 1917, p. IV, pp. 58-64, di cui Mortara è stato il direttore fino al 1936.

44. Cfr. N. Picardi, *L'unificazione della Corte di Cassazione* cit., p. 739.